COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

SETTORE TECNICO - Ufficio Ecologia - tel. 035/890671 - fax. 035/890445

Registro Ordinanze n. 02/09

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da aedes albopictus (zanzara tigre) nel territorio comunale - anno 2009.

Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio

I.

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara aedes albopictus, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di aedes albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, che è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante:

Vista la proposta formulata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di Bergamo con nota del 19.12.2008 P.G. 0195400 nella quale le Amministrazioni comunali vengono invitate ad assumere idonei provvedimenti per il contenimento del fenomeno di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare per il corrente anno i provvedimenti proposti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della A.S.L. della Provincia di Bergamo, con la nota pervenuta in data 19.12.2008 P.G. 0195400;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento locale d'igiene;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private:

1. nei mesi invernali di:

- eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto
- eseguire due interventi adulcidici, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
 - cantine;
 - locale caldaia;
 - locali pompe di sollevamento;
 - solaio:
 - vasche settiche;
 - camere di ispezione rete fognaria;

1. nei mesi primaverili ed estivi di:

- □ non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- □ procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi,ecc.)
- □ coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- □ tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

1. dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni di:

- □ pulire e trattare con prodotti larvicidi* i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).
- * il principio attivo da utilizzare è il (bacillus turigensis) disponibile presso le farmacie.

ORDINA ALTRESI'

- A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:
 - assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:
 - curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
 - mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
 - eliminare le eventuali sterpaglie;

C) a tutti i conduttori di orti di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso:
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:
 - **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

F) ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

• **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre all'esecuzione di periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., la data e l'ora dell'intervento.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 Maggio - 30 Ottobre 2009, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Le imprese di cui alla Legge 25.1.1994, n. 82 e al D.M. 7.7.1997, n.274, nel periodo 1 Maggio – 30 ottobre 2009 sono temporaneamente esentate dall'obbligo della preventiva notifica all'A.S.L. degli interventi di disinfestazione in generale.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento locale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE CHE

E' incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Dalla Residenza Comunale, 17 gennaio 2009.

Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio (Geom. Simone Pinotti)